SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 agosto 2002.

Scioglimento del consiglio della XII comunità montana «Barbagia Mandrolisai», in Sorgono, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della XII comunità montana «Barbagia Mandrolisai», con sede in Sorgono (Nuoro), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2002, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della XII comunità montana «Barbagia Mandrolisai», con sede in Sorgono (Nuoro), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo D'Angelo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta ed al presidente.

Roma, 14 agosto 2002

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO

Relazione al Ministro dell'interno

Il consiglio della XII comunità montana «Barbagia Mandrolisai», con sede in Sorgono (Nuoro), si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2002.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato circoscrizionale di controllo di Nuoro, con ordinanza n. 766 del 9 aprile 2002, invitava il consiglio comunitario ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni decorrenti dalla data di notifica.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'organo di controllo, con provvedimento del 7 giugno 2002, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava, con delibera del 2 luglio 2002, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio della XII comunità montana «Barbagia Mandrolisai», disponendone, nelle more, con provvedimento n. 289/13.1 Gab. del 4 luglio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunitario non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della XII comunità montana «Barbagia Mandrolisai», con sede in Sorgono (Nuoro), ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Vincenzo D'Angelo.

Roma, 8 agosto 2002

Il capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali

02A10817

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 2002.

Contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 «Caravelle» e delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 400° anniversario della morte di Giordano Bruno.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2001, n. 628314, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2001, concernente l'emissione delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 400° anniversario della morte di Giordano Bruno;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 385833, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2001, concernente l'emissione e le modalità di cessione delle serie speciali di monete millesimo 2000 nella versione «fior di conio» ed in quella «proof»;

Vista la nota n. ZRP 083/02 del 25 febbraio 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato comunica il numero di monete vendute entro i termini di cui al citato decreto ministeriale 6 aprile 2001;

Ritenuto di dover determinare il contingente delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, in valore nominale, delle monete d'argento da L. 500 «Caravelle», inserite nelle serie speciali per collezionisti, millesimo 2000, da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti è stabilito in complessivi € 18.168,95, pari a L. 35.180.000, per n. 70.360 pezzi, di cui:

€ 15.855,23, pari a L. 30.700.000, per n. 61.400 pezzi, per le monete nella versione «fior di conio»;

€ 2.313,73, pari a L. 4.480.000, per n. 8.960 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 400° anniversario della morte di Giordano Bruno, inserite nelle serie speciali per collezionisti, millesimo 2000, è stabilito in complessivi € 36.337,91, pari a L. 70.360.000, per n. 70.360 pezzi, di cui:

€ 31.710,45, pari a L. 61.400.000, per n. 61.400 pezzi, per le monete nella versione «fior di conio», € 4.627,45, pari a L. 8.960.000, per n. 8.960 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 3.

Il numero delle serie speciali per collezionisti, millesimo 2000, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetalliche, L. 500 d'argento «Caravelle», L. 1.000 bimetalliche e L. 1.000 d'argento Giordano Bruno, viene fissato in n. 70.360 pezzi per il valore nominale di € 123.112,83, pari a L. 238.379.680.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

02A10905

DECRETO 1° agosto 2002.

Contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 1, seconda emissione della serie triennale «Storia della lira».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2000, n. 628149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 2000, che autorizza l'emissione del dittico di monete d'argento da L. 1, seconda emissione della serie triennale «Storia della lira»;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2000, n. 628306, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2000, che disciplina le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «fior di conio» ed in quella «proof»;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la nota n. ZRP 084/02 del 25 febbraio 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato comunica il numero di monete vendute entro i termini di cui al citato decreto ministeriale 1° dicembre 2000;

Ritenuto di dover determinare il contingente delle suddette monete;

Decreta:

Il contingente, in valore nominale, delle monete d'argento da L. 1, seconda emissione della serie triennale «Storia della lira» è stabilito in complessivi € 37,48, pari a L. 72.570, per n. 36.285 dittici, di cui:

€ 30,99, pari a L. 60.000, per n. 30.000 dittici in versione «fior di conio»;

€ 6,49, pari a L. 12.570, per n. 6.285 dittici in versione «proof».

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

02A10906

DECRETO 1° agosto 2002.

Contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 1, terza emissione della serie triennale «Storia della lira».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2001, n. 385784, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2001, che autorizza l'emissione del dittico di monete d'argento da L. 1, terza emissione della serie triennale «Storia della lira»;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2001, n. 386549, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2001, che disciplina le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «fior di conio» ed in quella «proof»;

Viste le note n. ZRP 121/02 in data 12 marzo 2002 e n. ZRP 268/02 in data 11 giugno 2002, con le quali l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato comunica il numero di monete vendute entro i termini di cui al citato decreto ministeriale 18 luglio 2001;

Ritenuto di dover determinare il contingente delle suddette monete;

Decreta:

Il contingente, in valore nominale, delle monete d'argento da L. 1, terza emissione della serie triennale «Storia della lira» è stabilito in complessivi € 57,94, pari a L. 112.200, per n. 56.100 dittici, di cui:

€ 51,64, pari a L. 100.000, per n. 50.000 dittici in versione «fior di conio»;

€ 6,30, pari a L. 12.200, per n. 6.100 dittici in versione «proof».

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

02A10907

DECRETO 1° agosto 2002.

Rideterminazione del contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 50.000, celebrative del 250° anniversario della Reggia di Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 2001, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative del 250° anniversario della Reggia di Caserta;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 2001, concernente il contingente e le modalità di cessione delle suddette monete;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la nota n. ZRP 438/02 del 26 luglio 2002 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato comunica il numero di monete vendute entro i termini di cui al citato decreto ministeriale 6 novembre 2001 sono 6.250;

Considerato che il numero delle monete vendute rientra nel 5% del contingente precedentemente stabilito;

Ritenuto di dover rideterminare il contingente delle suddette monete;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 50.000, celebrative del 250° anniversario della Reggia di Caserta, già fissato all'art. 1 del decreto ministeriale 13 marzo 2001, citato nelle premesse, viene rideterminato in € 161.392,78, pari a L. 312.500.000, per n. 6.250 pezzi venduti.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

02A10908

DECRETO 1° agosto 2002.

Rideterminazione del contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 700° anniversario del Pulpito della chiesa di S. Andrea a Pistoia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 2001, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 700° anniversario del Pulpito della chiesa di S. Andrea a Pistoia;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 2001, concernente il contingente e le modalità di cessione delle suddette monete;

Viste le note dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato n. ZRP 081/02 del 25 febbraio 2002 e n. ZRP 460/02 del 1° agosto 2002 concernenti il numero di monete cedute entro i termini di cui al citato decreto ministeriale 6 novembre 2001 e la giacenza delle stesse;

Considerato che risultano vendute 4.515 monete e che si ritiene opportuno limitare a tale quantitativo il contingente delle stesse;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 700° anniversario del Pulpito della chiesa di S. Andrea a Pistoia, già fissato all'art. 1 del decreto ministeriale 6 novembre 2001, citato nelle premesse, viene rideterminato in € 233.180,29, pari a L. 451.500.000, per n. 4.515 pezzi venduti.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

02A10909

DECRETO 1° agosto 2002.

Rideterminazione del contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 50.000, celebrative del 500° anniversario della nascita di Benvenuto Cellini.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2001, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da L. 50.000, celebrative del 500° anniversario della nascita di Benvenuto Cellini;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001, concernente il contingente e le modalità di cessione delle suddette monete;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Viste le note dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato n. ZRP 082/02 del 25 febbraio 2002 e n. ZRP 459/02 del 1° agosto 2002, concernenti il numero di monete cedute entro i termini di cui al citato decreto ministeriale 13 marzo 2001 e la giacenza delle stesse;

Considerato che risultano vendute 4.375 monete e che si ritiene opportuno limitare a tale quantitativo il contingente delle stesse;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 50.000, celebrative del 500° anniversario della nascita di Benvenuto Cellini, già fissato all'art. 1 del decreto ministeriale 13 marzo 2001, citato nelle premesse, viene rideterminato in € 112.974,95, pari a L. 218.750.000, per n. 4.375 pezzi venduti.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

02A10910

DECRETO 1° agosto 2002.

Rideterminazione del contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 700° anniversario del primo giubileo del 1300.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2001, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 700° anniversario del primo giubileo del 1300;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001, concernente il contingente e le modalità di cessione delle suddette monete;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Viste le note dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato n. ZRP 082/02 del 25 febbraio 2002 e n. ZRP 459/02 del 1° agosto 2002, concernenti il numero di monete cedute entro i termini di cui al citato decreto ministeriale 13 marzo 2001 e la giacenza delle stesse;

Considerato che risultano vendute 4.442 monete e che si ritiene opportuno limitare a tale quantitativo il contingente delle stesse;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 700° anniversario del primo giubileo del 1300, già fissato all'art. 1 del decreto ministeriale 13 marzo 2001, citato nelle premesse, viene rideterminato in € 229.410,15, pari a L. 444.200.000, per n. 4.442 pezzi venduti.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

02A10911

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 maggio 2002.

Riconoscimento al dott. Ferrigno Massimo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Ferrigno Massimo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dei titoli di specializzazione in anesthesiology ed in critical care medicine conseguiti negli Stati Uniti d'America, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 10 maggio 2002;

Ritenuto che i titoli professionali in possesso del richiedente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Genova;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. I titoli di specializzazione in anesthesiology ed in critical care medicine, rilasciati rispettivamente nell'anno 1994 e 1995 dal «the American Board of

Anesthesiology» al dott. Ferrigno Massimo, cittadino italiano, nato ad Enna il 19 agosto 1957, sono riconosciuti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A10495

DECRETO 22 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Braione Domenico di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Braione Domenico, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontologo» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 10 maggio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di odontoiatra è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Odontologo», rilasciato in data 11 febbraio 1970 dall'«Universidad de Buenos Aires - Facultad de odontologia» al sig. Braione Domenico, cittadino italiano, nato a Cosenza il 1° maggio 1935, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Braione Domenico è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A10496

DECRETO 22 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Baglioni Rosa Angela Atilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Baglioni Rosa Angela Atilia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo:

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 10 maggio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medica, rilasciato in data 24 agosto 1979 dall'«Universidad de Buenos Aires» alla sig.ra Baglioni Rosa Angela Atilia, cittadina italiana, nata a Buenos Aires il 6 gennaio 1952, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Baglioni Rosa Angela Atilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A10497

DECRETO 22 maggio 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Baglioni Rosa Angela Atilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Baglioni Rosa Angela Atilia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento dei titoli especialista en obstetricia ed especialista en ginecologia conseguiti in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 10 maggio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari data con il quale è stato riconosciuto il titolo di medico conseguito dalla richiedente in Argentina;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. I titoli especialista en obstetricia ed especialista en ginecologia, rilasciati rispettivamente in data 15 luglio 1987 e 20 agosto 1997 dal «Ministerio de Salud» della Repubblica argentina alla dott.ssa Baglioni Rosa Angela Atilia, cittadina italiana, nata a Buenos Aires il 6 gennaio 1952, sono riconosciuti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A10498

DECRETO 31 maggio 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Krupinska Iwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Krupinska Iwona, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestezjologii i intensywnej terapii conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 25 febbraio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari data con il quale è stato riconosciuto il titolo di medico conseguito dalla richiedente in Polonia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in anestezjologii i intensywnej terapii, rilasciato in data 10 marzo 1989 dall'Ufficio provinciale di Czestochowa, Dipartimento della sanità e della previdenza sociale, alla dott.ssa Krupinska Iwona, cittadina polacca, nata a Blachownia (Polonia) il 16 aprile 1960, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A10499

DECRETO 31 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Krupinska Iwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Krupinska Iwona, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico, conseguito nella Repubblica popolare polacca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 25 febbraio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico, rilasciato in data 25 ottobre 1985 dall'«Accademia Slesiana di Medicina» della città di Katowice alla sig.ra Krupinska Iwona, cittadina polacca, nata a Blachownia (Polonia) il 16 aprile 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Krupinska Iwona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A10500

DECRETO 31 maggio 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Pilumeli Tina (Nunziata) Di Blasi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Pilumeli Tina (Nunziata) Di Blasi, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in endocrinology, diabetes & metabolism, conseguito negli Stati Uniti d'America, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 10 maggio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Enna;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in endocrinology, diabetes & metabolism, rilasciato nell'anno 2000 dal «The American Board of Internal Medicine» alla dott.ssa Pilumeli Tina (Nunziata) Di Blasi, cittadina italiana, nata a Barrafranca l'11 agosto 1960, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A10501

DECRETO 25 luglio 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Titescu Olguta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Titescu Olguta, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in medicina interna, conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 maggio 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 1° luglio 2002 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 luglio 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Titescu Olguta è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in medicina interna rilasciato in data 15 settembre 1998 dal Ministero della sanità rumeno alla dott.ssa Titescu Olguta, cittadina italiana, nata a Singureni (Romania) il 28 luglio 1954 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento della attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A10644

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «R.D. società cooperativa a r.l.», in Merlara, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 aprile 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «R.D. società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Merlara (Padova), (codice fiscale 00408650281) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile, e il dott. Francesco Meo nato a Venezia il 22 marzo 1941 residente a Padova, Galleria Scrovegni n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10789

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Confezioni Spluga - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», in Dubino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione dell'associazione di rappresentanza in data 4 gennaio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Confezioni Spluga - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Dubino (Sondrio) (codice fiscale 91004980149) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il dott. Giuseppe Sagone, nato a San Cataldo (Caltanissetta) il 7 maggio 1965 residente in Milano, via Bertinoro, n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10790

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Green Service società a r.l.», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 novembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Green Service società a r.l.», con sede in Verona (codice fiscale 00613520238) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile, e il dott. Alberto Catanzaro, nato a Negrar (Verona) il 14 settembre 1968 domiciliato in San Martino Buon Albergo (Verona) via Pasubio n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10791

DECRETO 1° agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Scuderia Italian Promotor Sport - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 gennaio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Scuderia Italian Promotor Sport - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale 05448781004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e l'avv. Rosario Siervo, nato a Lagonegro (Potenza) l'8 marzo 1972, domiciliato in Roma, Lungotevere Thaon di Revel, n. 3, ne è nominato, commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10792

DECRETO 1° agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Pezzarossa soc. coop. a r.l.», in Massafra e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 ottobre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Pezzarossa soc. coop. a r.l.», con sede in Massafra (Taranto) (codice fiscale 00302210737) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile, e il dott. Pietro Chianura, nato a Taranto il 7 gennaio 1963 domiciliato in Manduria (Taranto), via S. Lucia, n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10793

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 luglio 2002.

Nomina di un membro effettivo della commissione provinciale CIG, settore industria, della provincia di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 7 del 20 aprile 1999, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale CIG, settore industria, relativa alla provincia di Macerata;

Vista la nota in data 4 luglio 2002 del direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Macerata, con la quale fa presente di aver assunto la direzione della medesima in sostituzione del dott. Carletti Alberto;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Amagliani Bruno è nominato membro effettivo della commissione provinciale CIG, settore industria, della provincia di Macerata, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Carletti Alberto.

Ancona, 19 luglio 2002

Il direttore regionale: PERRUCCI

02A10439

DECRETO 22 luglio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «S. Nicola Pellegrino a r.l.», in Trani.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 6 ottobre 1989 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società operativa «S. Nicola Pellegrino a r.l.», con sede in Trani è stata sciolta e il sig. De Marco Vincenzo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 18 aprile 2002, pervenuto il 6 giugno 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il rag. Paduanelli Graziantonia nata a Terlizzi il 19 settembre 1962 con studio in Terlizzi alla via Madonna delle Grazie, 7 è nominato liquidatore della società cooperativa «S. Nicola Pellegrino a r.l.», con sede in Trani, costituita in data 14 luglio 1972 per rogito del notaio dott. Felice De Fazio, registro imprese n. 2591, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 6 ottobre 1989, in sostituzione del sig. De Marco Vincenzo.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 22 luglio 2002

Il dirigente: BALDI

02A10900

DECRETO 22 luglio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Mediterranea Service 92 a r.l.», in Monopoli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 24 aprile 1998 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società operativa «Mediterranea Service 92 a r.l.», con sede in Monopoli è stata sciolta e il sig. Zaccaria Angelo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 18 aprile 2002, pervenuto il 6 giugno 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il dott. Carbone Mario, nato a Bari il 25 gennaio 1941 con studio in Bitonto alla via P.M. Zecca, 14 è nominato liquidatore della società cooperativa «Mediterranea Service 92 a r.l.», con sede in Monopoli, costituita in data 7 aprile 1998 per rogito del notaio dott. Biagio Franco Spano, registro imprese n. 18912, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 24 aprile 1998, in sostituzione del sig. Zaccaria Angelo.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 22 luglio 2002

Il dirigente: BALDI

02A10901

DECRETO 22 luglio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Botticella a r.l.», in Minervino Murge.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 15 luglio 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «La Botticella a r.l.», con sede in Minervino Murge è stata sciolta e il sig. Castrovilli Gioacchino è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 18 aprile 2002, pervenuto il 5 giugno 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il rag. Longo Luigi, nato a Terlizzi il 16 aprile 1974 con studio in Terlizzi alla via Madonna delle Grazie, 7 è nominato liquidatore della società cooperativa «La Botticella a r.l.», con sede in Minervino Murge, costituita in data 17 giugno 1985 per rogito del notaio dott. Vincenzo Capruzzi, registro imprese n. 6879, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 15 luglio 1994, in sostituzione del sig. Castrovilli Gioacchino.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 22 luglio 2002

Il dirigente: BALDI

02A10902

DECRETO 22 luglio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Lenne a r.l.», in Gioia del Colle.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 12 maggio 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società operativa «Lenne a r.l.», con sede in Gioia del Colle è stata sciolta e il sig. Losito Domenico è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 18 aprile 2002, pervenuto il 6 giugno 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il dott. D'Alessandro Giuseppe nato a Bari il 10 gennaio 1950 con studio in Bari alla via Suppa, 28 è nominato liquidatore della società cooperativa «Lenne a r.l.», con sede in Gioia del Colle, costituita in data 20 ottobre 1988 per rogito del notaio dott. Michele Villanova, registro imprese n. 23871, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 12 maggio 1998, in sostituzione del sig. Losito Domenico.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 22 luglio 2002

Il dirigente: BALDI

02A10903

DECRETO 22 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IN.VA.TEX., unità di Villacidro. (Decreto n. 31321).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. IN.VA.TEX. tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31296 datato 19 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31296 datato 19 luglio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IN.VA.TEX., con sede in Decimomannu (Cagliari), unità di Villacidro (Cagliari), per un massimo di 19 unità lavorative per il periodo dal 18 marzo 2002 al 17 settembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 2002 con decorrenza 18 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10422

DECRETO 22 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ICE Industrie costruzioni elettriche, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 31322).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. ICE Industrie costruzioni elettriche tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31295 datato 19 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31295 datato 19 luglio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione

salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ICE Industrie costruzioni elettriche, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata, per un massimo di 17 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 2002 con decorrenza 1° gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10423

DECRETO 22 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Consorzio investimenti produttivi, unità di Carrara. (Decreto n. 31323).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Consorzio investimenti produttivi tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale n. 29034 del 17 ottobre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 15 luglio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale n. 31301 datato 19 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31301 datato 19 luglio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Consorzio investimenti produttivi, con sede in Carrara (Massa), unità di Carrara, per un massimo di 16 unità lavorative per il periodo dal 15 luglio 2001 al 14 gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 2001 con decorrenza 15 luglio 2001.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 15 gennaio 2002 al 14 luglio 2002 per un massimo di 9 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 2002 con decorrenza 15 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10424

DECRETO 22 luglio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miroglio, unità di Tintoria Valtanaro e Tintoria-Prep.ne uffici collegati Alba. (Decreto n. 31324).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Miroglio tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31306 datato 19 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31306 datato 19 luglio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miroglio, con sede in Alba (Cuneo), unità di Tintoria Valtanaro (Asti), per un massimo di 30 unità lavorative, unità di Tintoria-Prep.ne uffici collegati Alba (Cuneo), per un massimo di 120 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2002 con decorrenza 1° gennaio 2002.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10425

DECRETO 22 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dall'Istituto vigilanza urbana campestre e scorta valori, unità di Manfredonia. (Decreto n. 31325).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 7, comma 1;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive proroghe;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non

oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti il 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 315, con il quale è stato prorogato l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per l'anno 2002, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con più di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza, nonché sono stati definiti i criteri per la concessione dei predetti trattamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 31297 datato 19 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta Istituto vigilanza urbana campestre e scorta valori;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31297 datato 19 luglio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'Istituto vigilanza urbana campestre e scorta valori, con sede in Manfredonia (Foggia), unità di Manfredonia, per un massimo di 6 dipendenti, per il periodo dal 31 dicembre 2001 al 30 dicembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2002 con decorrenza 31 dicembre 2001.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10426

DECRETO 22 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Agenzia Viaggi Gemini S.p.a., unità di agenzia BTC Roma, agenzia di Roma - via dell'Arte, agenzia Milano, agenzia Napoli, agenzia Palermo, agenzia Torino, agenzia Vimercate, Bari, Bologna, Direzione amministrativa, Firenze, Genova e Pomezia. (Decreto n. 31326).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 7, comma 7;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive proroghe;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti il 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 315, con il quale è stato prorogato l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per l'anno 2002, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con più di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza, nonché sono stati definiti i criteri per la concessione dei predetti trattamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 31298 datato 19 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta Agenzia Viaggi Gemini S.p.a.;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31298, datato 19 luglio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Agenzia Viaggi Gemini S.p.a., con sede in Roma, unità di:

agenzia BTC Roma, per un massimo di 28 dipendenti;

agenzia di Roma - via dell'Arte, per un massimo di 6 dipendenti;

agenzia Milano, per un massimo di 6 dipendenti;

agenzia Napoli, per un massimo di 5 dipendenti;

agenzia Palermo, per un massimo di 2 dipendenti;

agenzia Torino, per un massimo di 11 dipendenti;

agenzia Vimercate (Milano), per un massimo di 2 unità lavorative;

Bari, per un massimo di 4 unità lavorative;

Bologna, per un massimo di 1 unità lavorativa;

Direzione amministrativa (Roma), per un massimo di 11 unità lavorative;

Firenze, per un massimo di 1 unità lavorativa;

Genova, per un massimo di 1 unità lavorativa;

Pomezia (Roma), per un massimo di 1 unità lavorativa;

per il periodo dal 21 gennaio 2002 al 20 gennaio 2003.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 2002 con decorrenza 21 gennaio 2002.

La misura del predetto trattamento è ridotta del venti per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10531

DECRETO 22 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per area del comune di Montalto Uffugo. Imprese impegnate nei lavori di «ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80, tronco 2, tratto 5, lotto 2, tra le progressive chilometriche 234+400 e 244+700 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria». (Decreto n. 31327).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 31312 del 19 luglio 2002, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 31312 del 19 luglio 2002, con decorrenza 31 maggio 2001, per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate - area del comune di Montalto Uffugo (Cosenza). Imprese impegnate nei lavori di «ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80, tronco 2, tratto 5, lotto 2, tra le progressive chilometriche 234+400 e 244+700 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria», per il periodo dal 31 maggio 2001 al 30 novembre 2001.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 1° dicembre 2001 al 31 maggio 2002.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 1° giugno 2002 al 30 novembre 2002.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 1° dicembre 2002 al 31 maggio 2003.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 1° giugno 2003 al 31 agosto 2003 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10530

DECRETO 22 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per area del comune di Caronia. Imprese impegnate nei lavori di «costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, lotto 25 bis C.da Fiumara e lotto 26 C.da Portella-Caronia». (Decreto n. 31328).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 31313 del 19 luglio 2002, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione intervenuto con il decreto ministeriale n. 31313 del 19 luglio 2002, con decorrenza 19 maggio 2000, per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223,

in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Caronia (Messina). Imprese impegnate nei lavori di «costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, lotto 25 bis C.da Fiumara e lotto 26 C.da Portella-Coronia», per il periodo dal 19 maggio 2000 al 18 novembre 2000.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 19 novembre 2000 al 18 maggio 2001.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 19 maggio 2001 al 18 novembre 2001.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 19 novembre 2001 al 18 maggio 2002.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 19 maggio 2002 al 18 agosto 2002 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10529

DECRETO 22 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per area del comune di Pellaro. Imprese impegnate nei lavori di raddoppio ed elettrificazione del tratto di linea ferroviaria Reggio Calabria C.le-Melito Porto Salvo. (Decreto n. 31329).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 31314 del 19 luglio 2002, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione intervenuto con il decreto ministeriale n. 31314 del 19 luglio 2002, con decorrenza 8 ottobre 2001, per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Pellaro (Reggio Calabria). Imprese impegnate nei lavori di raddoppio ed elettrificazione del tratto di linea ferroviaria Reggio Calabria C.le-Melito Porto Salvo, per il periodo dall'8 ottobre 2001 al 7 aprile 2002.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dall'8 aprile 2002 al 7 ottobre 2002.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dall'8 ottobre 2002 al 7 aprile 2003.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dall'8 aprile 2003 al 7 ottobre 2003.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dall'8 ottobre 2003 al 7 gennaio 2004 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10528

DECRETO 22 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per area del comune di Agrigento. Imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione della strada di collegamento a nord-est dell'abitato di Agrigento. (Decreto n. 31330).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 31311 del 19 luglio 2002, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione intervenuto con il decreto ministeriale n. 31311 del 19 luglio 2002, con decorrenza 1° settembre 2001, per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Agrigento, Imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione della strada di collegamento a nord-est dell'abitato di Agrigento, per il periodo dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 1° marzo 2002 al 31 agosto 2002.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 1° settembre 2002 al 28 febbraio 2003.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 1° marzo 2003 al 31 agosto 2003.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 1° settembre 2003 al 30 novembre 2003 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10527

DECRETO 22 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Klopman International, unità di Frosinone. (Decreto n. 31331).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Klopman International, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30697, datato 25 gennaio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30709 del 29 gennaio 2002, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30697, datato 25 gennaio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone, unità di Frosinone, per un massimo di 165 unità lavorative per il periodo dal 1° aprile 2002 al 30 settembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 2001 con decorrenza 1° aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10526

DECRETO 22 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla CNC - Consorzio nazionale concessionari, unità di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona. (Decreto n. 31332).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta CNC - Consorzio nazionale concessionari, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30768, datato 21 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30788 del 21 febbraio 2002, con il quale e stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30768, datato 21 febbraio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla CNC - Consorzio nazionale concessionari, con sede in Roma, unità di Ancona, per un massimo di 14 unità lavorative, Bari per un massimo di 10 unità lavorative, Bologna per un massimo di 15 unità lavorative, Cagliari per un massimo di 5 unità lavorative, Catanzaro per un massimo di 17 unità lavorative, Firenze per un massimo di 27 unità lavorative, Milano per un massimo di 25 unità lavorative, Napoli per un massimo di 21 unità lavorative, Palermo per un massimo di 13 unità lavorative, Roma per un massimo di 96 unità lavorative, Torino per un massimo di 23 unità lavorative, Verona per un massimo di 34 unità lavorative, per il periodo dal 1° maggio 2002 al 31 ottobre 2002.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 2001 con decorrenza 1° maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10525

DECRETO 22 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Baratti & Milano, unità di Sassello. (Decreto n. 31333).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Baratti & Milano, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30981, datato 7 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30997 del 7 maggio 2002, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30981, datato 7 maggio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Baratti & Milano, con sede in Torino, unità di Sassello (Savona), per un massimo di 5 unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10532

DECRETO 22 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lamberti S.p.a., unità di Albizzate e Gallarate. (Decreto n. 31334).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta Lamberti S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30765, datato 21 febbraio 2002 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30786 del 21 febbraio 2002, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 luglio 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30765, datato 21 febbraio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lamberti S.p.a., con sede in Albizzate (Varese), unità di Albizzate e Gallarate (Varese), per un massimo di 14 unità lavorative, per il periodo dal 2 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10533

DECRETO 22 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla TFL Italia S.p.a., unità di Brescia. (Decreto n. 31335).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta TFL Italia S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30767, datato 21 febbraio 2002 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30787 del 21 febbraio 2002 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30767, datato 21 febbraio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla TFL Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Brescia, per un massimo di 14 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2002 con decorrenza 1° gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10534

DECRETO 22 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fintel S.p.a., unità di Ardea, Cassino, Foggia, Marcianise, Avellino e Potenza. (Decreto n. 31336).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta Fintel S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 29897, datato 24 maggio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 29901 del 24 maggio 2001 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° giugno 2000, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 29897, datato 24 maggio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fintel S.p.a., con sede in Napoli, unità di Ardea (Roma), per un massimo di 35 unità lavorative; Cassino (Frosinone), per un massimo di 20 unità lavorative; Foggia, per un massimo di 31 unità lavorative; Marcianise e Avellino (Caserta), per un massimo di 145 unità lavorative; Potenza, per un massimo di 45 unità lavorative; per il periodo dal 1° dicembre 2001 al 31 maggio 2002.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 2001 con decorrenza 1° dicembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10535

DECRETO 22 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Abruzzo Manifatture, unità di Controguerra. (Decreto n. 31337).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 38/01 del 3 luglio 2001 pronunciata dal tribunale di Teramo che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Abruzzo Manifatture;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore di sessantaquattro lavoratori sospesi dal lavoro decorrere dal 1° agosto 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 30613 del 17 dicembre 2001, con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per l'annualità dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002, in favore di sessantaquattro lavoratori dipendenti dalla società in questione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991;

Vista la successiva istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al sopracitato decreto direttoriale del 30 ottobre 2001, anche in favore di un lavoratore non inserito tra gli aventi diritto al suddetto trattamento in quanto solo successivamente è stata chiarita la sua situazione giuridica dal momento che l'intera documentazione era stata posta, in quel periodo, sotto sequestro dalla Guardia di finanza;

Visto il verbale di accordo sottoscritto in data 5 marzo 2002 presso la provincia di Teramo, nel quale è stata formalizzata, in presenza delle parti, la suddetta richiesta della curatela fallimentare;

Ritenuto di autorizzare l'estensione della corresponsione del trattamento CIGS anche in favore del citato lavoratore, dipendente dalla società in questione al momento della dichiarazione di fallimento, per l'intera annualità 1° agosto 2001-31 luglio 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, in favore di un lavoratore dipendente dalla S.r.l. Abruzzo Manifatture sede in Controguerra (Teramo), unità in Controguerra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10536

DECRETO 22 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Lodi, unità di Castiraga Vidardo. (Decreto n. 31338).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 6654 del 21 marzo 2001 pronunciata dal tribunale di Roma che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Cartiera di Lodi;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la con-

cessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore di quarantaquattro dipendenti a decorrere dal 21 marzo 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 30397 dell'8 ottobre 2001, con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 21 marzo 2001 al 20 marzo 2002, in favore di quarantaquattro dipendenti della società in questione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991;

Vista la successiva istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società ed autorizzata dal giudice delegato al fallimento, con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al sopracitato decreto direttoriale, anche in favore di otto lavoratori che, a causa di carente documentazione agli atti del fallimento, risultavano mancanti dall'elenco a suo tempo predisposto e che si sono dimessi dalla società poco tempo dopo il fallimento.

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento di CIGS anche in favore dei citati otto lavoratori, dipendenti dalla società in questione al momento della dichiarazione di fallimento, limitatamente al periodo decorrente dal 21 marzo 2001-30 aprile 2001, data ultima di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, come risulta dal verbale di esame congiunto esperito in data 26 marzo 2002, che fa parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, in favore di otto lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Lodi, sede in Roma, unità in Castiraga Vidardo (Lodi), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale limitatamente al periodo dal 21 marzo 2001 al 30 aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10537

DECRETO 22 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.L.A. - Fabbrica italiana lapis ed affini, unità di Rufina. (Decreto n. 31339).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. F.I.L.A. - Fabbrica italiana lapis ed affini tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo decorrere dal 4 settembre 2001;

Visto il decreto ministeriale n. 29444 datato 22 gennaio 2001, con il quale è stata approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta, per il periodo dal 4 settembre 2000 al 28 febbraio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 29450 datato 22 gennaio 2001 e successivo, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 settembre 2000, il suddetto trattamento;

Vista la nota del componente servizio ispezione dell'11 giugno 2002, con la quale è stato comunicato che le sospensioni dal lavoro si sono esaurite in data 30 novembre 2001 con la ripresa a pieno regime dell'attività produttiva a seguito del termine dei lavori di ristrutturazione;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del trattamento fino al 30 novembre 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 29444, datato 22 gennaio 2001, è prorogata la corre-

sponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.L.A. - Fabbrica italiana lapis ed affini, con sede in Milano, unità di Rufina (Firenze), per un massimo di otto unità lavorative per il periodo dal 4 settembre 2001 al 30 novembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 2001 con decorrenza 4 settembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10538

DECRETO 22 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Viking di Mazzoli Giancarlo & C., unità di Osasco. (Decreto n. 31340).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 2 del 15 aprile 2002 pronunciata dal tribunale di Pinerolo (Torino) che ha dichiarato il fallimento della S.a.s. Viking di Mazzoli Giancarlo & C.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 23 aprile 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Viking di Mazzoli Giancarlo & C., sede in Osasco (Torino), unità in Osasco, per un massimo di sedici unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 aprile 2002 al 22 aprile 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10539

DECRETO 22 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Service Line, unità di Roma. (Decreto n. 31341).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 641 del 22 maggio 2002 pronunciata dal tribunale di Roma, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Service Line;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 22 maggio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Service Line, sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di diciannove unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 maggio 2002 al 21 maggio 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10540

DECRETO 22 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cierre Lampadari, unità di Voghera. (Decreto n. 31342).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Cierre Lampadari inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 13 maggio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 18 aprile 2002 e 12 giugno 2002 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 2 maggio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di sedici unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 2002 al 30 aprile 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cierre Lampadari, con sede in Voghera (Pavia), unità di Voghera, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di sedici unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cierre Lampadari, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10541

DECRETO 22 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gesi, unità di Jesi e Macerata. (Decreto n. 31343).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Gesi inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 27 giugno 2002, relativa al periodo dal 1° maggio 2002 al 30 aprile 2003, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale in data 19 giugno 2001;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20 aprile 2001 e 29 aprile 2002 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 1° maggio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato — a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità a tempo pieno e da 20 ore a 12 ore per cinque unità a tempo parziale, su un organico complessivo di ventiquattro unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2002 al 30 aprile 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gesi, con sede in Macerata, unità di Jesi (Ancona) e Macerata, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità a tempo pieno e da 20 ore a 12 ore per cinque unità a tempo parziale, su un organico complessivo di ventiquattro unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gesi, a

corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10542

DECRETO 22 luglio 2002.

Proroga e riduzione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 31344).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 2002, n. 30874 — registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280 — con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende già beneficiarie del trattamento di cui al citato art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Tecnotubi, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché del citato decreto interministeriale n. 30874, del 27 marzo 2002, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, foglio n. 280, registro n. 1, foglio n. 280, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto direttoriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di quindici unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 27 giugno 2002, come da protocollo della stessa.

Art. 4.

La misura del trattamento di cui all'art. 1, è ridotta del venti per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10543

DECRETO 22 luglio 2002.

Proroga e riduzione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 31345).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 2002, n. 30874 — registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280 — con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende già beneficiarie del trattamento di cui al citato art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Tecnotubi, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché del citato decreto interministeriale n. 30874, del 27 marzo 2002, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto interministeriale n. 30874, del 27 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, foglio n. 280, registro n. 1, foglio n. 280, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto direttoriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata, per un massimo di dieci unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 27 giugno 2002, come da protocollo della stessa.

Art. 4.

La misura del trattamento di cui all'art. 1, è ridotta del venti per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10544

DECRETO 1° agosto 2002.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972 n. 457, riguardante la costituzione della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. n. 19787 del 23 dicembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione provinciale suddetta;

Visto il decreto del direttore della Direzione provinciale di lavoro n. 4 del 12 febbraio 1998 con il quale si designava il sig. Claudio Mogetta a membro effettivo nella commissione suddetta in sostituzione del sig. Alberto Bertinelli;

Vista la nota del 2 luglio 2002 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Macerata comunica la designazione della dott.ssa Francesca Bracalenti, nata a Recanati il 31 marzo 1968 da parte della Federazione prov.le coltivatori diretti di Macerata (ivi domiciliata), quale membro effettivo della commissione prov.le per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in sostituzione del sig. Claudio Mogetta dimissionario;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Francesca Bracalenti è chiamata a far parte della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, quale membro effettivo in sostituzione del sig. Claudio Mogetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Macerata, 1° agosto 2002

Il direttore provinciale: BUCOSSI

02A10783

DECRETO 5 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa «ED. Pegaso a r.l.», in Polignano a Mare.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 maggio 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2002;

Decreta:

La società cooperativa «ED. Pegaso a r.l.», con sede in Polignano a Mare, pos. n. 6934/252366, costituita per rogito del notaio dott. Massimo Cesaroni in data 25 febbraio 1991, repertorio n. 59099, registro imprese n. 27381, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 5 agosto 2002

Il dirigente: BALDI

02A10897

DECRETO 5 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Nova Domus a r.l.», in Bisceglie.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 luglio 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Nova Domus a r.l.», con sede in Bisceglie, pos. n. 7731/278194, costituita per rogito del notaio dott.ssa Francesca Lorusso in data 14 giugno 1996, repertorio n. 6792, registro imprese n. 151416, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 5 agosto 2002

Il dirigente: BALDI

02A10898

DECRETO 5 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Orchidea 93 a r.l.», in Bari - Santo Spirito.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 marzo 1999 e successivo accertamento del 12 luglio 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Orchidea 93 a r.l.», con sede in Bari - Santo Spirito, pos. n. 7396/267516, costituita per rogito del notaio dott.ssa Filomena Petrocelli Denora in data 7 dicembre 1993, repertorio n. 16301, registro imprese n. 31582, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 5 agosto 2002

Il dirigente: BALDI

02A10899

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2002.

Modalità per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2002/2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare l'art. 16 concernente l'istituzione dell'inventario viticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e, in particolare, l'art. 19 concernente l'inventario viticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione del 14 dicembre 2000, recante modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo, in particolare l'art. 5 concernente il controllo del potenziale viticolo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 7 luglio 1967, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini», ed in particolare gli articoli 14 e 15 che dettano disposizioni per la denuncia delle superfici vitate e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'art. 16 recante disposizioni per la rivendicazione delle produzioni annuali DOCG, DOC e IGT;

Vista la propria circolare n. 5 del 19 luglio 1996, recante modalità di rivendicazione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1999, concernente l'adozione della modulistica per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, la gestione del potenziale

viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli stessi;

Visto il proprio decreto 26 luglio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

Visto il proprio decreto 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visti i propri decreti 27 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2001, e 28 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2001, concernenti la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate di cui al citato decreto 27 marzo 2001;

Considerato che la dichiarazione delle superfici vitate di cui ai richiamati decreti ministeriali è finalizzata, tra l'altro, all'iscrizione agli albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne IGT e all'aggiornamento delle preesistenti iscrizioni dei vigneti agli albi dei vigneti DOCG e DOC e che la presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate in questione da parte dei produttori interessati costituisce il presupposto per consentire la rivendicazione e la certificazione delle produzioni annuali DO e IGT;

Considerato che, a causa delle proroghe sopra richiamate, le dichiarazioni delle superfici vitate ai competenti uffici sono state presentate in un periodo di tempo non utile per validare le dichiarazioni stesse, per effettuare i controlli tecnici da parte delle competenti regioni e province autonome e per trasferire i relativi dati alle competenti Camere di commercio, ai fini della rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2002/2003;

Ritenuto di dover stabilire le opportune disposizioni per assicurare la correttezza e la certezza della rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2002/2003, nonché assicurare i relativi controlli da parte degli organismi preposti, nelle more della definizione delle modalità, previste dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 20 marzo 2001, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi DOCG e DOC e l'elenco delle vigne IGT e dell'emanazione delle disposizioni definitive per la rivendicazione annuale delle produzioni in questione;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 25 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Criteri generali

1. Per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT presso le competenti Camere di commercio, in via transitoria per la campagna vendemmiale 2002/2003, si adottano le disposizioni stabilite nel presente decreto.

2. Ai fini della rivendicazione delle produzioni di cui al comma 1, per tutte le iscrizioni agli albi effettuate antecedentemente al settembre 2000, sono da utilizzare le superfici indicate nella dichiarazione delle superfici vitate (mod. *B1*) di cui ai decreti 23 marzo 1999, 26 luglio 2000 e 27 marzo 2001 richiamati nelle premesse. I produttori che non abbiano presentato la citata dichiarazione delle superfici vitate entro il 31 dicembre 2001 possono rivendicare le produzioni in questione, purché abbiano presentato la predetta dichiarazione entro il 31 luglio 2002 all'AGEA, fatto salvo l'assolvimento della prescrizione sanzionatoria di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 260/2000.

Art. 2.

Rivendicazione produzioni IGT

1. Ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini IGT sono applicabili le procedure di cui alla circolare n. 5 del 19 luglio 1996. I produttori devono indicare nell'apposita modulistica (mod. *A1*) i dati delle superfici vitate riportati nella dichiarazione delle superfici vitate (mod. *B1*).

2. Tutti i cambi di conduzione, totali o riferibili a singole unità vitate già dichiarate con mod. *B1*, avvenuti dopo il settembre 2000 devono risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare contestualmente alla denuncia delle uve. Alla predetta dichiarazione deve essere allegato il mod. *B1* presentato dal precedente conduttore, ovvero nella stessa dichiarazione devono essere indicati i riferimenti del mod. *B1* in questione.

Art. 3.

Rivendicazione produzioni DOC e DOCG

1. Per la denuncia delle uve DOC e DOCG si utilizza la modulistica prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967 (modulo *B*).

2. Nei casi di superfici vitate già iscritte agli albi camerali sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967, i produttori presentano alle competenti Camere di commercio, congiuntamente alla denuncia delle uve, copia della dichiarazione delle superfici vitate (mod. *B1*) e, qualora non abbiano compilato il riquadro *C*, presentano una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui manifestano la volontà di confermare la preesistente iscrizione all'albo ed indicano la relativa superficie da considerare iscritta all'albo, sulla base dei dati del mod. *B1*. Nella dichiara-

zione sostitutiva dell'atto di notorietà devono essere altresì contenuti almeno i seguenti elementi: denominazione albo, n. di matricola e data della prima iscrizione.

3. I produttori che hanno richiesto l'iscrizione all'albo con l'allegato *C* al mod. *B1* o con il modulo *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967 entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, contestualmente alla denuncia delle uve richiedono l'iscrizione provvisoria all'albo, presentando copia dei rispettivi modelli.

4. I produttori che, successivamente al settembre 2000, hanno esercitato diritti di reimpianto e hanno iscritto tali superfici vitate agli albi con la modulistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967, o i produttori che hanno richiesto l'iscrizione all'albo per nuove DOC o DOCG, utilizzando in entrambi i casi per il calcolo delle superfici i criteri del decreto ministeriale 26 luglio 2000, nella denuncia delle uve indicano le superfici iscritte agli albi camerali.

5. Nel caso in cui la superficie dichiarata all'atto della denuncia delle uve evidenzi uno scostamento, rispetto alla superficie già iscritta nell'albo, tale da modificare l'assetto della composizione varietale, la Camera di commercio procederà a rendere provvisoria l'iscrizione nell'albo.

6. Nei casi in cui il conduttore abbia dichiarato, tramite il modello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967, l'avvenuta estirpazione di unità vitate precedentemente dichiarate nel mod. *B1*, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al precedente comma 2 dovrà indicare la superficie risultante a seguito dell'avvenuta estirpazione.

7. Tutti i cambi di conduzione, totali e riferibili a singole unità vitate già dichiarate con mod. *B1*, avvenuti dopo il settembre 2000 devono risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare contestualmente alla denuncia delle uve. Alla predetta dichiarazione deve essere allegato il mod. *B1* presentato dal precedente conduttore, ovvero nella stessa dichiarazione devono essere indicati i riferimenti del mod. *B1* in questione.

8. Al termine della campagna vendemmiale la Camera di commercio provvederà a trasmettere alla regione tutte le iscrizioni provvisorie registrate.

Art. 4.

Disposizioni particolari

1. Nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nelle province autonome di Bolzano e Trento che hanno realizzato la dichiarazione delle superfici vitate con una procedura autonoma regolata da apposita convenzione con l'AGEA, la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT, per la campagna vendemmiale 2002/2003, è effettuata sulla base delle superfici iscritte negli appositi albi ed elenchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, 9 agosto 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A10912

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 1° agosto 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Eleni Livaditou, Console generale della Repubblica ellenica in Napoli.

02A10550

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/B.11465-XV.J(3364) del 23 luglio 2002, è stato disposto che a decorrere dalla data del presente provvedimento, il manufatto esplosivo denominato «Tuono Tipo C», già riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La ditta Viviano S.n.c. è autorizzata a smaltire le giacenze di prodotti finiti del manufatto in questione recanti la classifica nella V categoria ed a smaltire le scorte di materie prime strettamente attinenti al medesimo manufatto recanti uguale classifica (tubetti vuoti, scatole di imballaggio e cartoni per imballaggio).

La ditta Viviano S.n.c. è autorizzata inoltre a confezionare nuovi manufatti finiti denominati «Tuono Tipo C» con classifica nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. nel limite numerico strettamente necessario al totale esaurimento delle scorte di materie prime già citate relative a tale prodotto.

È consentito il deposito, l'acquisto, la vendita, il trasporto, l'esportazione e l'impiego dei manufatti denominati «Tuono Tipo C» classificati nella V categoria - gruppo «C» fino a totale smaltimento delle giacenze come sopra definite.

Il questore di Salerno è incaricato di controllare periodicamente l'esatta esecuzione del presente decreto e di verificare nuovamente il numero delle giacenze residue.

La ditta Viviano S.n.c. è tenuta a comunicare al competente ufficio territoriale del Governo il completamento delle operazioni di smaltimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

02A10567

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Methotrexate GNR».

Estratto decreto n. 334 del 15 luglio 2002

È autorizzata la conversione del medicinale METHOTREXATE GNR della società GNR S.p.a., con sede in via Europa n. 35 - Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00795170158, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in: METOTRESSATO nella confezione: A.I.C. n. 028747018/G - 5 fiale 50 mg/5 ml.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Methotrexate GNR», contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (028747018), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10788

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Ergen», «Oguran» e «Twin».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 408 del 15 luglio 2002

Variazione di A.I.C.: cambiamento di nome ed indirizzo del titolare A.I.C. (senza modifica codice fiscale).

Titolare A.I.C.: Knoll farmaceutici S.p.a. - via Europa, 35 - 20053 - Muggiò (Milano) - codice fiscale n. 00868480153.

Medicinali:

ERGEN:

A.I.C. n. 028116059 - 5 flac. liof. 300 mg + 5 f. solv. (sospesa);

A.I.C. n. 028116061 - 5 flac. liof. 500 mg + 5 f. solv. (sospesa);

A.I.C. n. 028116073 - 20 compresse gastrores. 300 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028116085 - 10 compresse gastrores. 500 mg (sospesa);

OGURAN:

A.I.C. n. 027412016 - 30 compresse 50 mg (sospesa);

A.I.C. n. 027412028 - 20 compresse 100 mg (sospesa);

A.I.C. n. 027412042 - 6 supposte 200 mg (sospesa);

A.I.C. n. 027412055 - 10 bustine 0,1 g (sospesa);

A.I.C. n. 027412067 - gel 30 g 5% (sospesa);

TWIN:

A.I.C. n. 028163069 - im iv 5 fl. liof. 100 mg + 5 f. sol (sospesa);

A.I.C. n. 028163071 - im iv 5 fl. liof. 200 mg + 5 f. sol (sospesa);

A.I.C. n. 028163083 - 20 compresse 200 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028163095 - im iv 5 fl. liof. 400 mg + 5 f. sol (sospesa);

A.I.C. n. 028163107 - 20 compresse 400 mg (sospesa).

Con riferimento alla domanda di codesta società del 23 gennaio 2002 si comunica che, a seguito della fusione per incorporazione della società Ravizza farmaceutici S.p.a. nella Knoll farmaceutici S.p.a., la denominazione sociale e la sede legale di quest'ultima viene modificata in: Knoll - Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede in via Pontina km 52 - 04010 Campoverde Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 00868480153.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10784

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reofen»

Estratto decreto n. 347 del 18 luglio 2002

È autorizzata la conversione del medicinale REOFEN della società Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede via Ciro Menotti, 1/A - Milano, codice fiscale n. 09674060158, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in PROPAFENONE, nelle confezioni:

A.I.C. n. 033737014/G - «150 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033737026/G - «300 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Reofen», contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (033737014 - 026), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10786

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 348 del 18 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Denit S.r.l., con sede in via Melchiorre Gioia, 168 - Milano, con codice fiscale n. 06308260154.

Medicinali:

ALVEOSPAD: confezione: A.I.C. n. 027583018 - gel 25 g uso odontoiatrico (sospesa);

ARTICAINA CON ADRENALINA DENIT:

confezioni:

A.I.C. n. 031530013 - 4% + 1:100000 100 tubofiale soluz. 1,8 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031530025 - 4% + 1:200000 100 tubofiale soluz. 1,8 ml (sospesa),

e della società: Cabon S.p.a., via Melchiorre Gioia, 168 - 20125 Milano, codice fiscale n. 10070070155;

ELYZOL:

confezioni:

A.I.C. n. 029015029 - «25% gel dentale» 2 siringhe da 1 g + 2 aghi;

A.I.C. n. 029015031 - «25% gel dentale» 2 siringhe da 0,3 g + 2 aghi;

ARTICAINA CON ADRENALINA CABON:

confezione:

A.I.C. n. 031815018 - 4% + 1:100000 100 tubofiale soluz. 1,8 ml;

A.I.C. n. 031815020 - 4% + 1:200000 100 tubofiale soluz. 1,8 ml;

LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON: confezione: A.I.C. n. 031816010 - astuccio 100 tubofiale soluz. iniett. 1,8 ml;

MEPIVACAINA CABON: confezione: A.I.C. n. 031833015 - «3%» astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz. iniett.;

MEPIVACAINA CON ADRENALINA CABON: confezione: A.I.C. n. 034342016 - «2%» astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz. iniett. + adren 1:100000;

DUMICOAT: confezione: A.I.C. n. 029017011 - 3 flac. lacca 50 mg 1 g (sospesa).

Sono ora trasferiti alla società: Lica S.r.l., con sede in via Gioia Melchiorre, 168 - Milano, con codice fiscale n. 13211780153.

Con conseguente variazione della denominazione sociale in: Cabon-Denit S.p.a.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10785

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citicolina Dorom»

Estratto decreto n. 351 del 18 luglio 2002

È autorizzata la conversione del medicinale CITICOLINA DOROM della società Dorom S.r.l., con sede in via Volturno n. 48 - Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), codice fiscale n. 09300200152, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in: CITICOLINA, nelle confezioni:

A.I.C. n. 027648029/G - 5 fiale 4 ml 500 mg;

A.I.C. n. 027648031/G - 3 fiale 4 ml 1000 mg.

I lotti del medicinale «Citicolina», contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (027648029 - 031), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10787

AUTORITÀ DI BACINO DELL'ADIGE

Adozione del progetto di variante del «Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige - regione del Veneto».

Si dà notizia che con deliberazione n. 1/2002 del 1° agosto 2002 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige ha adottato il progetto di prima variante del «Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige - regione del Veneto» ai sensi degli articoli 17, 18 e 20 della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni, degli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge n. 279/2000 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 365/2000 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998.

Chiunque, allo scopo di proporre eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 6 - 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, può prendere visione della documentazione del progetto di variante come di seguito specificato.

Copie integrali del progetto di variante sono depositate presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la regione del Veneto (1. Direzione difesa del suolo e protezione civile - calle Priuli Cannaregio, 99 - Venezia/2. Genio civile di Verona - piazzale Cadorna, 2 - Verona), la provincia di Verona (settore studi e ricerche - programmazione economica e pianificazione territoriale - via Garibaldi, 7 - Verona).

Presso le sedi dei comuni interessati per territorio, inoltre, sono depositati:

a) delibera del Comitato istituzionale n. 1/2002 del 1° agosto 2002 di adozione del progetto di variante;

b) cartografia e documentazione tecnica di perimetrazione delle nuove aree di pericolosità idraulica individuate nell'ambito di ciascun territorio comunale;

c) norme di attuazione e prescrizioni di piano, applicabili alla variante.

La documentazione sopra indicata è disponibile per la consultazione presso le sedi della regione del Veneto per il periodo di quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del presente avviso.

Ciascun interessato può iscrivere le proprie osservazioni sul progetto di variante nel registro che, in ogni sede di consultazione situata nella regione del Veneto, sarà predisposto per l'annotazione delle richieste di visione e di copie degli atti.

Eventuali osservazioni potranno anche essere direttamente inoltrate alla regione del Veneto (Direzione difesa del suolo e protezione civile - calle Priuli Cannaregio, 99 - Venezia) sia durante il periodo di consultazione sia entro quarantacinque giorni dal termine di scadenza del periodo di consultazione.

La delibera di adozione del progetto di variante e le norme di attuazione e prescrizioni di piano applicabili alla variante sono messe a disposizione degli interessati sul sito web dell'Autorità di bacino dell'Adige all'indirizzo www.bacino-adige.it

02A10938

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI UDINE

Sostituzione e nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Udine, con propria deliberazione n. 189 del 30 luglio 2002, ha nominato il dott. Fabiano Zuiani, dirigente camerale, quale conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in sostituzione del dirigente dott. Mariano di Vicenz.

02A10937

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651202/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINNESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 8 2 9 *

€ 0,77